

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione e finalità del Servizio Associato di Polizia Municipale.

Art. 2 - Dipendenza gerarchica e funzionale

Art. 3 - Qualifiche del personale del Corpo.

Art. 4 - Organico e qualifiche

Capo II - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PERSONALE

Art. 5 - Attribuzioni del Comandante.

Art. 6 - Attribuzioni del Vice Comandante.

Art. 7 - Attribuzioni degli Ispettori.

Art. 8 - Attribuzioni degli Agenti.

Capo III - DOVERI DEL PERSONALE

Art. 9 - Norme di condotta.

Art. 10 - Obblighi del personale.

Art. 11 - Uso dell'uniforme.

Art. 12 - Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti.

Art. 13 - Servizio a carattere continuativo.

Art. 14 - Obbligo del rapporto.

Art. 15 - Residenza, reperibilità e permanenza.

Art. 16 - Segreto d'ufficio e riservatezza.

Art. 17 - Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale.

Art. 18 - Sanzioni disciplinari e richiamo scritto.

Capo IV - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 19 - Orari e turni di servizio.

Art. 20 - Riposo settimanale e festività infrasettimanali.

Art. 21 - Programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.

Art. 22 - Missioni esterne.

Art. 23 - Assegnazione e mobilità del personale.

Art. 24 - Tessera di riconoscimento.

Art. 25 - Placca di servizio.

Art. 26 - Congedo ordinario.

Art. 27 - Ricompense.

Art. 28 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione.

CAPO V - ARMAMENTO

Art. 29 - Ambito d' applicazione

Art. 30 - Tipo delle armi in dotazione.

Art. 31 - Numero delle armi in dotazione.

Art. 32 - Assegnazione dell' arma.

Art. 33 - Servizi da effettuare con 1' arma.

Art. 34 - Modalità di porto dell' arma.

Art. 35 - Servizi esplicati fuori dell' ambito territoriale per soccorso o supporto.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Norme integrative

Art. 37 - Entrata in vigore.

CAPPI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Istituzione e finalità del Servizio Associato di Polizia Municipale)

1. E' istituito il Servizio Associato di Polizia Municipale dei Comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno e Rignano sull'Arno (S.A.P.M.), ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.18 agosto 2000 n°267 ed alla relativa Convenzione stipulata il 19 gennaio 2002, allo scopo di provvedere alle seguenti funzioni:

- a) Vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle disposizioni emanate dagli organi competenti.
- b) Espletare i compiti demandati con D.P.R. 24 Luglio 1977 n°616 alla Polizia Municipale,
- e) Eseguire i servizi di Polizia Stradale demandati dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n°285:
Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
Rilevazione di incidenti stradali;
Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico:
 - Scorta per la sicurezza della circolazione;
 - Tutela e controllo sull'uso della strada;Soccorso automobilistico e stradale;
Collaborazione all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
- d) Concorrere nell'opera di soccorso in caso di pubblici e privati infortuni ed operazioni di protezione civile demandate.
- e) Eseguire i servizi d'informazione, di accertamento e di rilevazione dati e notizie connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli.
- f) Eseguire i servizi e le scorte d'onore ai Gonfalonieri dei Comuni firmatari della Convenzione, nelle circostanze ordinate dalle Amministrazioni interessate.
- g) Collaborare con le Forze di Polizia dello Stato quando, per specifiche operazioni, ne sia stata fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità e previa disposizione del Sindaco, con le modalità previste dalle vigenti leggi.
- h) Segnalare le cause di pericolo per l'incolumità pubblica.

ART. 2

(Dipendenza gerarchica e funzionale)

- 1- I Sindaci o gli Assessori delegati dei comuni associati attraverso lo strumento della Conferenza dei Sindaci impartiscono le direttive, sovrintendono all'espletamento del servizio ed adottano i provvedimenti di loro competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti:
- 2- Il Comandante è responsabile verso i Sindaci dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio associato.
- 3- Nell'ambito delle funzioni di Agente o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, il personale appartenente al S.A.P.M. dipende funzionalmente dalla competente Autorità Giudiziaria.
- 4- Nell'ambito delle funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza, il personale appartenente al S.A.P.M. dipende funzionalmente dalle Autorità di Pubblica Sicurezza ed è pertanto tenuto ad eseguire gli ordini emessi legittimamente da tutti gli ufficiali di P.S. (Ministro dell'Interno, dal

Prefetto, dal Questore, dal Dirigente preposto al Commissariato di polizia, nonché dal Sindaco nella veste di Autorità Comunale di Pubblica Sicurezza, nel caso in cui non vi sia il Commissario di polizia).

- 5- Fra gli appartenenti al S.A.P.M. la gerarchia è determinata dall'inquadramento professionale e nell'ambito dello stesso inquadramento professionale dall'anzianità di servizio.
- 6- Il personale della Polizia Municipale è obbligato ad osservare ed seguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici, salvo che non siano vietati dalla leggi penali.
- 7- Qualora il personale rilevi che gli ordini o le direttive impartite siano viziate da illegittimità dovrà farne rimostranza al superiore gerarchico. Se quest'ultimo rinnovi per iscritto i precedenti ordini o direttive, gli appartenenti al S.A.P.M. avranno l'obbligo di dare esecuzione.
- 8- Ogni appartenente al S.A.P.M. ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari o di segnalarne i meriti.

ART.3 **(Qualifiche del personale del Corpo)**

Il personale del Corpo di Polizia Municipale riveste le seguenti qualifiche:

- a) Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale ai sensi dell'art.3 della Legge 7 Marzo 1986 n°65;
- b) Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del Codice di Procedura Penale ed art.5 comma 1 lettera A) della Legge 7 Marzo 1986 n°65;
- e) Agenti di Pubblica Sicurezza ai sensi degli artt.3 e 5 della Legge 7 Marzo 1986 n°65;
- d) Agenti di Polizia Stradale ai sensi dell'art.11 e 12 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285;
- e) Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art.357 del Codice Penale.

ART.4 **(Organico e qualifiche)**

La dotazione organica del S.A.P.M. deriva dall'accorpamento della dotazione organica riferita ai servizi di polizia municipale dei comuni interessati ed è ridefinita annualmente in relazione agli indirizzi programmatici espressi dalla conferenza dei Sindaci.

La dotazione organica, improntata a criteri di funzionalità ed economicità, dovrà tenere conto:

della popolazione residente, di quella temporanea e dei relativi flussi nei comuni aderenti;

della dimensione del territorio di competenza;

della morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio;

delle caratteristiche socio-economiche dei Comuni;

delle fasce orarie di operatività del servizio;

degli indici medi annuali delle violazioni alle norme;

di ogni altro elemento ritenuto utile.

La dotazione organica complessiva non potrà, comunque, essere inferiore ad una unità per ogni 1000 abitanti.

CAPO II

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PERSONALE

ART. 5 **(Attribuzioni del Comandante)**

Il Comandante del Servizio Associato di Polizia Municipale:

- dirige lo svolgimento delle attività di competenza del S.A.P.M.. emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative;
- svolge attività di studio, di ricerca, di collaborazione di piani e programmi;
- cura l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti, controllandone la legittimità e la trasmissione alle competenti autorità;
- cura i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con gli organi di Polizia e con le altre autorità amministrative;
interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggior importanza e delicatezza;
- cura la formazione, gli addestramenti ed l'aggiornamento del personale:
riferisce costantemente ai Sindaci sull'andamento del servizio ed acquisisce le direttive in merito.

ART. 6 **(Attribuzioni del Vice comandante)**

1. Il Vice comandante di Polizia Municipale:

- sostituisce il Comandante in caso di sua assenza temporanea;
- ha funzione di raccordo fra il Comandante ed il personale del Corpo:
ha funzioni di coordinamento e controllo del personale;
svolge - su incarico del comandante - attività di studio, ricerca, elaborazione, progettazione, coordinamento delle attività di servizio e di programma stabiliti per i diversi tipi di specializzazione e d'intervento.

ART. 7 **(Attribuzioni degli Ispettori)**

1. Gli Ispettori di Polizia Municipale:

- istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Locale che implicano conoscenza ed applicazione delle leggi;
- predispongono atti che comportano un'elaborazione di dati che implicano una conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive;
- coordinano e controllano le attività svolte dagli appartenenti alle qualifiche inferiori.

ART. 8
(Attribuzioni degli Agenti)

Gli agenti di Polizia Municipale:
eseguono funzioni di prevenzione ed accertamento nelle materie ed attività di competenza elencate all'art.1 del presente Regolamento.

CAPO III
DOVERI DEL PERSONALE

ART. 9
(Norme generali di condotta)

1. Il personale del S.A.P.M. deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irrepreensibile, operando con senso di responsabilità e decoro.

ART. 10
(Obblighi del personale)

1. Il personale del S.A.P.M. è tenuto al rispetto del vigente codice di comportamento e ha l'obbligo di:

- a) presentarsi in servizio all'ora fissata ed in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme;
- b) mantenere il segreto circa gli affari privati o venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- e) prendere atto delle eventuali nuove disposizioni in caso di ripresa del servizio dopo qualsiasi assenza;
- d) Prestare la propria opera in caso di pubblico o privato infortunio;
- e) Agire con calma e fermezza, ricorrendo alla forza nei soli casi consentiti dalla legge;
- f) Essere cortese verso le richieste di notizie ed indicazioni, premunendosi di soddisfarle;
- g) Non fumare durante il servizio esterno.

ART. 11
(Uso dell'uniforme)

Il personale del S.A.P.M. durante il servizio è tenuto ad indossare l'uniforme prevista dall'apposita Legge Regionale e ad essere armato di pistola d'ordinanza qualora rivesta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e svolga i servizi di cui al successivo articolo 33.

2. Il personale può essere dispensato dall'obbligo dell'uniforme quando ne ricorrano particolari esigenze di servizio; in questi casi, il personale in servizio con abiti civili qualora debba qualificarsi, è tenuto ad esibire la propria tessera di riconoscimento ad ogni richiesta.
3. Nei servizi autorizzati con abito civile e ricompresi tra quelli previsti al successivo articolo 33, il personale deve indossare l'arma di ordinanza in modo non visibile.
4. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme od applicare alla stessa oggetti non prescritti.
5. Il cambio della divisa ad ogni stagione sarà fissato dal Comandante, tenendo conto delle condizioni climatiche.
6. L'uniforme è fornita dall'Amministrazione di appartenenza secondo le caratteristiche fissate dalla Legge Regionale.

ART.12

(Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti)

Il personale del S.A.P.M. è tenuto ad osservare la massima diligenza, prudenza e perizia nella custodia e conservazione delle armi, attrezzature, mezzi e documenti affidati per ragioni di servizio.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto al Comandante, specificando le circostanze del fatto.

ART.13

(Servizi a carattere continuativo)

1. Nei servizi a carattere continuativo, a turni con cambio sul posto, il personale al termine del servizio ha l'obbligo di non allontanarsi e di assicurare la continuità della presenza fino a quando non sia arrivato il personale che deve sostituirlo.

ART.14

(Obbligo del rapporto)

1. Gli appartenenti al S.A.P.M. devono informare i superiori di tutte le novità e fatti rilevanti occorsi durante il servizio, fatti salvi gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Tutti i rapporti devono essere indirizzati al Comandante, che ne appone il suo visto.

ART.15

(Residenza, reperibilità e permanenza)

Tutti gli appartenenti al S.A.P.M. hanno l'obbligo di comunicare al Comando la loro residenza anagrafica, domicilio e recapito telefonico, nonché ogni loro eventuale variazione. Viene stabilito l'obbligo della reperibilità secondo turni e modalità stabilite dal Comandante nel rispetto delle norme regolamentari e contrattuali che disciplinano tale istituto.

Qualora ne ricorra la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, può essere fatto obbligo dal Comandante o dal superiore più alto in grado presente, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

ART.16
(Segreto d'ufficio e riservatezza)

1. Il personale della Polizia Municipale è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio.
2. La divulgazione delle notizie d'interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti attività dell'ufficio, deve essere autorizzata dal Comandante.
3. I comunicati ed i contatti diretti con la stampa non sono consentiti al personale del S.A.P.M., se non preventivamente autorizzati dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dal Comandante.

ART. 17
(Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale)

Il personale del S.A.P.M. è tenuto:

a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto ed a prendere visione delle disposizioni particolari contenute nel foglio di servizio;
all'aggiornamento professionale e culturale, con le modalità previste dall'Amministrazione comunale o dal Comando;

Il Comandante ed il Vicecomandante sono tenuti ad effettuare sedute di aggiornamento professionale sia per esigenze di servizio che in occasione di introduzione di nuove norme. Qualora i corsi si tengano fuori sede, compete l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo la normativa vigente.

ART.18
(Sanzione disciplinari e Richiamo scritto)

Indipendentemente dalle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento del personale di ciascun Comune aderente ovvero da quelle previste dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale, può essere adottato richiamo scritto del Comandante del Corpo a carico del personale della Polizia Municipale che abbia violato le norme di comportamento del presente Regolamento.

Contro il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso gerarchico al Sindaco del comune di appartenenza entro trenta giorni dal ricevimento della copia del richiamo scritto.

Il richiamo divenuto definitivo verrà annotato sullo stato di servizio del personale interessato.

CAPO IV
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART.19
(Orari e turni di servizio)

1. Il servizio del S.A.P.M. dovrà essere organizzato dal Comandante in modo da garantire la maggior presenza possibile su sette giorni alla settimana, tenuto conto del personale in servizio e delle esigenze straordinarie o di particolari periodi dell'anno.
2. Il normale orario di servizio è stabilito sul totale di ore previste da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, articolato in turni ad orario continuato. L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Comandante, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione.

ART. 20
(Riposo settimanale e festività infrasettimanali)

Al personale del S.A.P.M. spetta un giorno di riposo settimanale, in genere coincidente con la domenica.

Sulla base della vigente normativa contrattuale, il personale di turno nei giorni di domenica usufruirà del di un giorno di riposo infrasettimanale, temperando per quanto possibile le esigenze del servizio, mentre il personale che presta servizio nelle festività infrasettimanali può usufruire di una giornata compensativa o essere compensato per lavoro straordinario festivo.

ART.21
(Programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi)

Ogni volta sia necessario, il Comandante emana istruzioni sulla programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi mediante circolari, disposizioni operative o indicando riunioni con i coordinatori o con tutto il personale del S.A.P.M..

ART.22
(Missioni esterne)

1. Le operazioni di polizia esterne al territorio dei comuni aderenti al S.A.P.M. sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale.
2. Il personale può essere inviato in missione esterna per soccorso in caso di pubblica calamità o per rinforzare corpi o servizi di altri Comuni in particolari occasioni stagionali o eccezionali.
3. In tali casi l'Amministrazione di appartenenza provvede a formulare appositi piani e accordi, d'intesa con i Comuni interessati, anche ai fini del rimborso spese e costi sostenuti.
4. Le missioni esterne di cui al comma precedente sono preventivamente comunicate al Prefetto.
5. Il personale del S.A.P.M. comandato sul territorio di un Ente diverso da quello del territorio dei comuni facenti parte del servizio associato è collocato alle dipendenze di quest'ultimo.
6. Il Sindaco del Comune beneficiario di tale servizio può, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi della Legge 7 Marzo 1986 n°65, richiedere che il contingente del personale sia dotato di armamento.

7. Le missioni esterne al territorio comunale di riferimento per fini di collegamento e di rappresentanza sono autorizzate dal Comandante.

ART. 23
(Assegnazione e mobilità del personale)

1. L'assegnazione del personale ai vari servizi è effettuata dal Comandante.
2. La mobilità del personale all'interno del S.A.P.M. tiene conto rispettivamente di eventuali specializzazioni conseguite da ognuno, delle attitudini naturali, dell'esigenza di periodico avvicendamento e dell'anzianità di servizio.

ART. 24
(Tessera di riconoscimento)

1. Tutti gli appartenenti al S.A.P.M. sono muniti di tessera di riconoscimento, rilasciata dal Sindaco del comune di appartenenza organica conforme al modello previsto dalla Legge Regionale.
2. Tale tessera deve essere portata sempre al seguito sia in uniforme che in abito civile e dovrà essere conservata con cura e restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.
3. Il suo smarrimento dovrà essere immediatamente denunciato al Sindaco tramite il Comando.

ART. 25
(Placca di servizio)

1. Tutti gli appartenenti al S.A.P.M. sono muniti di una placca di servizio recante il numero di matricola, da portare puntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.
2. Le caratteristiche della placca di servizio sono quelle previste dalla Legge Regionale.

ART. 26
(Congedo ordinario)

1. Il personale del S.A.P.M. ha diritto al congedo ordinario nella misura e con la disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Regolamento del personale del Comune.
2. Il Comando determina annualmente i turni di ferie del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio, delle richieste dei singoli interessati e del fatto che il numero del personale assente non deve superare la metà della forza effettiva. '
3. L'Amministrazione ed il Comandante possono sospendere la concessione di giorni di congedo ordinario per motivate esigenze.
4. Il congedo ordinario è concesso dal Comandante.

ART. 27
(Ricompense)

1. Agli appartamenti al S.A.P.M. che si siano particolarmente distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto previsto dal Regolamento del personale del Comune, possono essere concesse le seguenti ricompense:

- Elogio scritto del Comandante del Corpo;
Encomio del Sindaco;
Encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale;
Encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;
Proposta di ricompensa al Valor Civile, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

ART. 28
(Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione)

1. I veicoli di qualsiasi tipo in dotazione alla Polizia Municipale devono essere usati solo per ragioni di servizio.
2. Il Comando dispone la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi, al fine di garantire la loro buona conservazione.
3. E' compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente al Comandante.
4. Gli autoveicoli devono essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio, deve registrare su apposito libretto di macchina il giorno, orario di servizio, percorrenza chilometrica ed eventuali rifornimenti di carburante.
5. E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli di servizio di oltrepassare i confini del territorio di competenza, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni o del Comandante, salvo i casi consentiti per legge.

CAPO V
ARMAMENTO

Art. 29
(Ambito d'applicazione)

1. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al S.A.P.M. che siano in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, rilasciata ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n°65.

Art. 30
(Tipo delle armi in dotazione)

Le armi in dotazione al S.A.P.M. hanno le seguenti caratteristiche: pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21.

Art. 31
(Numero delle armi in dotazione)

Il numero complessivo delle armi in dotazione del S.A.P.M. ed il relativo munizionamento corrisponde al numero degli agenti di Pubblica Sicurezza del servizio, maggiorato di almeno un'arma di riserva.

Art. 32
(Assegnazione dell'arma)

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli agenti di Pubblica Sicurezza del S.A.P.M. con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

I requisiti per il mantenimento della qualifica di P.S. sono soggetti a revisione annuale.

Del provvedimento di assegnazione e del numero di matricola dell'arma è fatta menzione nel tesserino di riconoscimento, che ogni appartenente al S.A.P.M. è tenuto a portare con sé.

ART. 33
(Servizi da effettuare con Tarma)

1. Gli appartenenti al S.A.P.M. in possesso della qualifica di agente di Pubblica sicurezza hanno in dotazione l'arma, anche se di norma svolgono il servizio senza la stessa.
2. L'arma può essere utilizzata esclusivamente per:
 - a) servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio, i servizi notturni e quelli di pronto intervento;
 - b) accertamenti e sopralluoghi, nominativamente disposti dal comandante o dall'autorità competente, per i quali tali soggetti esplicitamente ravvisino la necessità di cautelativamente disporre delle armi;
 - e) servizi effettuati in borghese, in situazioni di potenziale pericolo per la incolumità degli agenti interessati, esplicitamente come tali individuati dall'autorità competente.
3. È soggetto a sanzione disciplinare il porto e l'utilizzo dell'arma al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo.

Art. 34
(Modalità di porto dell'arma)

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4 marzo 1987 n°145, in tutti i casi d'impiego in uniforme.

Gli appartenenti al S.A.P.M. che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma in una fondina esterna.

Nei casi in cui l'addetto è autorizzato a prestare servizio in borghese (art. 4 L. 65/86) o a portare l'arma fuori servizio (art. 6 comma I leu. a del D.M. 145/87). la stessa è portata in modo non visibile.

Art. 35
(Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o supporto)

I servizi espliciti fuori dal territorio di competenza per motivi di soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni

stagionali o eccezionali, sono effettuati di norma senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune

nel cui territorio deve essere svolto il servizio può richiedere che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di armi (art. 4 Legge 7 marzo 1986).

Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente il numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36
(Norme integrative)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267. di quelle in vigore per il personale dei rispettivi Comuni appartenenti alla Convenzione e di ogni altra legge o disposizione vigente in materia. Il presente regolamento è da considerarsi integrativo, per la parte riguardante le norme in esso contemplate, dalle disposizioni dei regolamenti comunali relativi alla dotazione organica del personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 37
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione e sarà comunicato al Ministero dell'Interno.

